

DIREZIONE GENERALE  
ATTIVITA' PRODUTTIVE,  
COMMERCIO, TURISMOServizio Politiche per l'industria, l'artigianato,  
la cooperazione e i servizi

IL RESPONSABILE

GLAUCO LAZZARI



TIPO	ANNO	NUMERO
REG.	/2013/	
DEL		

Spett. le Comune di Bologna  
Dipartimento Economia e Promozione della Città  
Settore Attività Produttive e Commerciali

PEC

Oggetto: Risposta a richiesta di parere in merito alle modifiche introdotte dal D.Lgs n. 147/2012 in materia di acconciatore ed estetista

In relazione alla Vostra richiesta di cui all'oggetto, pervenuta in data 07/03/2013, in merito all'attività di acconciatore si precisa quanto segue:

Il primo quesito da Voi formulato è relativo ai requisiti per l'abilitazione professionale di Acconciatore ed in particolare al punto 3) dell'allegato alla nota regionale PG/2012/245517, nel quale si indica quale requisito sufficiente per l'abilitazione, l'essere stato titolare di un esercizio di barbiere, di parrucchiere o mestiere affine, **iscritto all'Albo delle Imprese Artigiane**, senza prevedere un periodo minimo d'esercizio dell'attività.

La ragione dell'inclusione di questo requisito, senza prevedere un periodo di tempo minimo d'esercizio dell'attività, risiede nell'opportunità di garantire l'esercizio dell'attività autonoma di acconciatore a chi, in passato, abbia già esercitato autonomamente la professione di acconciatore, essendo stato iscritto all'Albo delle Imprese Artigiane, pur avendo cessato l'attività prima di due anni.

Si sottolinea che **il punto 3) è espressamente limitato ai titolari di imprese artigiane**, in ragione del fatto che per ottenere l'iscrizione all'Albo delle Imprese Artigiane occorre che il requisito di abilitazione professionale per acconciatore sia posseduto dal titolare dell'impresa, che in caso contrario potrebbe solo risultare iscritta al Registro Imprese e non all'Albo delle Imprese Artigiane.

Di conseguenza, chi è già stato titolare di impresa artigiana, non ha necessità di dimostrare nuovamente il possesso dei requisiti professionali, che già gli erano stati riconosciuti al momento dell'avvio dell'impresa e potrà quindi limitarsi alla dichiarazione di essere già stato titolare di impresa artigiana esercitante l'attività di barbiere, parrucchiere o mestiere affine.

Viale A. Moro 44  
40127 Bolognatel 051.527.6425  
fax 051.527.6533Email: [industriapmi@regione.emilia-romagna.it](mailto:industriapmi@regione.emilia-romagna.it)PEC: [industriapmi@postacert.regione.emilia-romagna.it](mailto:industriapmi@postacert.regione.emilia-romagna.it)

INDICE	LIV. 1	LIV. 2	LIV. 3	LIV. 4	LIV. 5	ANNO	NUM.	SUB.
a uso interno, DP/	Classif.							

Il secondo quesito da Voi formulato è relativo all'interpretazione dei punti 4) e 5) dell'Allegato.

Al riguardo si conferma che per quanto concerne i requisiti elencati nei suddetti punti, l'unica condizione indicata è che debbano essere maturati entro il 13/09/2012, ultimo giorno di vigenza dell'abrogata Legge n. 163/1963, e debbano essere validamente riconosciuti anche se non è stata richiesta alcuna certificazione entro il 27/10/2012.

Si sottolinea inoltre che ai fini della maturazione dei due anni di attività entro il 13/09/2012, in passato, in via interpretativa, si è riconosciuta equivalente all'attività di lavoro dipendente anche l'attività svolta dal titolare di impresa di acconciatore che, pur privo dell'abilitazione professionale, abbia lavorato all'interno dell'impresa, affiancato da un Responsabile Tecnico in possesso dell'abilitazione professionale.

In conclusione si precisa che quanto contenuto nell'Allegato alla nota regionale PG/2012/245517, ha l'unica finalità di agevolare lo svolgimento delle funzioni attribuite ai Comuni, uniformando il più possibile l'interpretazione delle leggi statali che dettano i requisiti per l'esercizio dell'attività di acconciatore, in assenza di puntuali disposizioni transitorie che disciplinino gli effetti derivanti dall'abrogazione della Legge n. 163/1963, operata dal D. Lgs. n. 147/2012.

Per quanto riguarda il chiarimento da voi richiesto, circa i punti 3) e 4) della nota regionale citata, si sottolinea che la verifica dei requisiti per l'esercizio della professione di estetista spetta ai Comuni, i quali controlleranno, nei modi ritenuti opportuni, il contenuto di quanto affermato nella SCIA per la quale sono stati predisposti gli appositi moduli, contenuti nella piattaforma a cui i Suap hanno accesso.

Resta inteso che il possesso di un attestato di formazione non è sempre necessario per l'esercizio dell'attività in oggetto.

A titolo esemplificativo infatti, si fa presente che coloro che hanno completato due anni di lavoro come estetista prima della data del 20/01/1990, in qualità di soci di impresa del settore, potranno esercitare l'attività suddetta senza avere frequentato alcun corso di formazione.

I requisiti, invece, per l'accesso ai corsi di formazione professionale sono accertati tuttora dallo scrivente Servizio.

Cordiali saluti

Il Responsabile  
Glauco Lazzari

Mittente:	PEIGiunta@postacert.regione.emilia-romagna.it
Destinatari:	suap@pec.comune.bologna.it
Data Spedizione:	20/05/2013 11:24
Oggetto:	Invio documentazione registrata in uscita con id. PG/2013/122216 del 20/05/2013 11:24
Testo Messaggio:	L'Amministrazione [r_emirol REGIONE EMILIA-ROMAGNA, Area Organizzativa Omogenea [AOO_EMR] Giunta Vi invia tramite Casella Istituzionale la documentazione di cui siete destinatari e che è stata registrata in uscita con id. PG/2013/122216 del 20/05/2013 11:24. Cordiali saluti.
Allegati:	segnatura.xml Risposta Bologna Acconciatori (2).doc.p7m